

INTEGRATIVO REGIONALE LEGNO ARTIGIANI 1/10/2008

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE,
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DEI CONSORZI
COSTITUITI DA ARTIGIANI E DA PICCOLE E MEDIE
IMPRESE ANCHE IN FORMA COOPERATIVISTICA
DEL LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Udine, 1° ottobre 2008

DSM

Il giorno 1° ottobre 2008 in Udine presso la Sede di Confartigianato

tra

le delegazioni dei Gruppi regionali artigiani Legno ed Arredamento
rappresentanti la Confartigianato Imprese FVG e la CNA Friuli Venezia Giulia

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG

Graziano TILATTI - Presidente Confartigianato Imprese FVG

Achille BERTOLLA - Capogruppo regionale Legno ed Arredamento

Assistiti da: Mauro DAMIANI, Gianfranco TREBBI, Giorgio MORETTI, Alfredo
CAPPELLINI, Rocco MONACO, Cristiana VIDULI e Milena
MANZAN

CNA FRIULI VENEZIA GIULIA

Massimo SZALAY - Presidente CNA - Federazione regionale FVG

Ennio VALERIO - Presidente CNA Produzione Unione Regionale FVG

Assistiti da: Roberto FABRIS e Giorgio TREPPO

e

le delegazioni regionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

FENEAL-UIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Coordinatore
regionale Mauro FRANZOLINI assistito dai Segretari provinciali Marco
DESSANTI, Andrea DI GIACOMO e Antonio VERRILLO

FILCA-CISL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Segretario
regionale Viviano COSOLO assistito dai Segretari territoriali Bruno MINUTTI,
Gianni BARCHETTA e Giorgio LAZZARINI

FILLEA-CGIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata dai Coordinatori
regionali Giuseppe DARIO e Villiam PEZZETTA

si è convenuto il seguente verbale di accordo per la stipula del Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle
piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie
imprese anche in forma cooperativistica del Legno, Arredamento e Mobili del
Friuli Venezia Giulia.



2



W

INDICE

Premessa

Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - OSSERVATORIO REGIONALE

Articolo 3 - FONDO REGIONALE DI CATEGORIA

Articolo 4 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA

Articolo 5 - PREMIO DI APPARTENENZA AL COMPARTO

Articolo 6 - SICUREZZA DEL LAVORO

Articolo 7 - ABITI DA LAVORO E STRUMENTI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE

Articolo 8 - ORARIO DI LAVORO

Articolo 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

Articolo 10 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Articolo 11 - SOPPRESSIONE ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.)

Articolo 12 - PREMIO DI PRODUTTIVITA' TERRITORIALE - P.P.T.

Articolo 13 - UNA TANTUM

Articolo 14 - QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE

Articolo 15 - DECORRENZA E DURATA

W

W

A

W

W

W

Premessa

La sottoscrizione del presente Contratto Collettivo di Lavoro Regionale rappresenta un'ulteriore conferma della validità del modello contrattuale del comparto artigiano la cui operatività definita nell'accordo del 14 febbraio 2006 si esplicita concretamente nella stipula di Contratti di Lavoro Regionali che, nell'erogare un salario territoriale variabile, riconoscono ai lavoratori i vantaggi dell'incremento della produttività del loro lavoro.

L'ottimale applicazione del nuovo modello contrattuale migliora sicuramente i rapporti sindacali, sviluppa le relazioni e instaura esperienze mutualistiche nel settore ed in ultima analisi rilancia la competitività del comparto legno-arredo.

Le esperienze concretizzatesi nei precedenti CCRIL hanno espresso tutta la loro positività: in particolare il Fondo mutualistico di settore, con le risorse economiche disponibili, ha consentito l'erogazione di "premi" a favore dei lavoratori, la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. È stata valorizzata e incrementata la professionalità e la continua operatività degli addetti del comparto.

Il presente contratto, vista la positività dell'azione bilaterale, si indirizza verso uno sviluppo della stessa ed individua nel Fondo regionale categoriale l'organismo attuatore delle relazioni sindacali tra le parti.

Obiettivo comune delle parti è la conoscenza e le previsioni delle dinamiche dello sviluppo del settore, maggiore professionalità degli addetti, utilizzo della formazione continua, attenzione alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro, la tutela dei diritti e sperimentalmente interventi economici mutualistici in applicazione alle norme contrattuali territoriali.

Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente C.C.R.L. vale in tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese del Legno, Arredamento e Mobili rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 11 ottobre 2007.

W

Articolo 2 - OSSERVATORIO REGIONALE

Nell'intento comune di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, le parti convengono di confermare e sviluppare l'attività a livello regionale dell'Osservatorio di settore.

Tale Osservatorio opererà in sintonia con gli Organismi pubblici e/o privati. Altresì, in stretta collaborazione operativa con l'Ebiart e con il Fondo regionale di categoria, svilupperà i compiti atti a rilevare l'andamento dell'occupazione e del lavoro e delle dinamiche connesse all'andamento del settore.

Ma

COMPITI DELL'OSSERVATORIO

- a) Acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica attinenti al comparto regionale legno ed arredamento
- b) Acquisizione di dati sull'andamento del mercato del lavoro e sui flussi occupazionali, sull'utilizzo delle tipologie contrattuali (part-time, lavoro in somministrazione, contratti a termine) riservando particolare attenzione alle realtà distrettuali
- c) Valutazione e studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale
- d) Esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica

Allo scopo di ampliare il flusso di informazione di cui ai punti a), b), c), d) le parti potranno attivare adeguati rapporti nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, Università, anche attraverso convenzioni.

- e) Costante collegamento con le Banche Dati di CCIAA, CPA, INPS, INAIL, Ebiart, ecc.
- f) Per rendere operativo l'intervento del Fondo nella mutualizzazione della "carezza malattia" così come previsto dal successivo Articolo 9, l'Osservatorio si avvarrà di un Comitato ristretto definito dalle parti che, in collaborazione con uno o più qualificati collaboratori esterni specificatamente incaricati dal Fondo, realizzerà uno

AA

5

h

b

R

h

WS

studio preliminare all'avvio dell'intervento. Obiettivi di tale studio sono la realizzazione di una banca dati "di scopo", la definizione dei costi e la programmazione operativa della sperimentazione dell'intervento mutualistico e in ultima analisi la verifica della concreta fattibilità dell'intervento con le risorse proprie del Fondo categoriale.

L'Osservatorio è composto da sei rappresentanti di cui tre designati dalle Associazioni datoriali e tre dai Sindacati dei lavoratori; normalmente si riunisce due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta vi sia una specifica richiesta da una delle parti. L'attività dell'Osservatorio dovrà anche essere utile per un'efficace determinazione dei parametri atti alla definizione del salario variabile.

Udine

Articolo 3 - FONDO REGIONALE DI CATEGORIA

Nel pieno rispetto dei principi e delle norme sancite con gli Accordi interconfederali e di quanto normato dal vigente CCNL, le parti confermano l'attività del Fondo regionale di categoria costituito in virtù del CCRIL del 26 aprile 2000; confermano altresì la sede presso l'Ebiart in Largo dei Cappuccini n.1 a Udine.

Il Fondo, per la vigenza del presente CCRL e limitatamente agli anni 2009 e 2010, sarà alimentato dai versamenti da parte delle aziende e dei lavoratori con le seguenti modalità:

- a carico delle aziende: una quota annuale di Euro 36,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno da versare entro il 15 giugno successivo;
- a carico del lavoratore in forza al 31 maggio: una quota annuale di Euro 6,00 da trattenersi a cura del datore di lavoro dalla retribuzione relativa al mese di maggio di ogni anno e versata entro il 15 giugno successivo.

Per l'annualità 2008 i versamenti del datore di lavoro e dei dipendenti seguiranno la disciplina già applicata nelle precedenti annualità nel rispetto dei verbali di Accordo in applicazione del CCRIL 26 aprile 2000.

Le parti altresì concordano e confermano la validità del vigente Regolamento del Fondo; entro dicembre 2008 si provvederà al rinnovo dello stesso al fine di dettagliarne l'attività, la gestione delle quote economiche e il loro utilizzo in ragione delle destinazioni di scopo insite nei seguenti obiettivi:

- a) attività dell'Osservatorio regionale categoriale finalizzata anche alla determinazione del "salario variabile" e allo studio di operatività della mutualizzazione della "carezza malattia";
- b) riconoscimento ai lavoratori dipendenti di un premio di appartenenza al comparto;
- c) formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari e soci collaboratori delle aziende artigiane;
- d) realizzazione di convegni e tavole rotonde sulle problematiche di settore;
- e) concretizzazione di iniziative in tema di prevenzione - sicurezza del lavoro;
- f) indirizzo e coordinamento del programma formativo e di qualificazione professionale e specificatamente nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione da Fondartigianato, Fondo Sociale Europeo, Fondi propri della Regione FVG, Fondo categoriale, ecc.;
- g) specifica attenzione ai "progetti" elaborati in sede di Osservatorio di categoria per un eventuale finanziamento atto alla loro realizzazione in rispetto dei traguardi definiti nell'attività dell'Osservatorio;
- h) attività paritetica di rappresentanza delle parti sociali finalizzata all'adozione delle iniziative ritenute più idonee ad un'attenta e positiva gestione delle acquisizioni contrattuali sottoscritte;
- i) in funzione della capacità finanziaria del Fondo e prevedendo una positiva evoluzione dello stesso, le parti dichiarano che il Regolamento potrà prevedere ulteriori interventi del Fondo al servizio delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Alba

Articolo 4 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA

La formazione e l'aggiornamento professionale rappresentano un'attività indispensabile per lo sviluppo delle imprese e la qualificazione degli addetti.

Le parti congiuntamente esprimono la comune esigenza di rilanciare la formazione professionale in rapporto all'evoluzione e al fabbisogno del settore concordando la programmazione degli interventi attraverso il Fondo regionale di categoria, ottimizzando gli interventi economici anche in funzione dell'attività di Fondartigianato, Organismo bilaterale per la formazione continua.

Si riconosce che nei prossimi anni sarà necessario sviluppare comuni iniziative utilizzando il Fondo interprofessionale bilaterale per la formazione continua; le parti chiederanno all'Ebiart e all'articolazione regionale di Fondartigianato l'attivazione di un sistema di consultazione preventiva con gli Organismi bilaterali categoriali per la definizione dei programmi formativi.

Alba

Nota congiunta a verbale

La misura economica per gli anni 2009-2010 a carico del bilancio del Fondo di categoria per gli interventi di formazione e qualificazione di lavoratori dipendenti e dei titolari, soci e collaboratori delle aziende è prevista in Euro 25.000,00 per ogni annualità.

Articolo 5 - PREMIO DI APPARTENENZA AL COMPARTO

Con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio di conoscenza e professionalità dei lavoratori dipendenti del settore legno - arredo artigiano del Friuli Venezia Giulia, viene riconfermata l'azione bilaterale del Fondo categoriale per riconoscere un premio a titolo di appartenenza al comparto.

L'assegnazione del premio è confermata per le annualità 2009 e 2010.

Caratteristiche dei lavoratori premiati saranno l'operatività nel settore a livello regionale, l'anzianità aziendale e il raggiungimento della qualifica e della specializzazione.

Le specifiche modalità atte all'assegnazione del "premio di appartenenza" verranno definite dalle parti in un nuovo Regolamento da sottoscrivere entro dicembre 2008.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Nota congiunta a verbale

Per il premio di appartenenza al comparto che sarà disciplinato dal nuovo Regolamento, sono previsti in carico al bilancio del Fondo categoriale Euro 25.000,00 per ogni annualità.

Articolo 6 - SICUREZZA DEL LAVORO

Le parti riaffermano quanto sottoscritto dalle Organizzazioni regionali CONFARTIGIANATO-CNA, CGIL-CISL-UIL in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in particolare, oltre al vigente "Protocollo attuativo regionale dell'Accordo interconfederale del 3 settembre 1996", pongono la massima attenzione sul recente D. Lgs. 81/2008 che attribuisce nuovi compiti e "poteri" alla bilateralità e agli Organismi paritetici.

Nell'obiettivo di un nuovo Accordo interconfederale nazionale e regionale che individui le agibilità e le modalità di esercizio delle attribuzioni degli RLS e degli RLST in merito alle funzioni degli Organismi paritetici, le parti riaffermano il massimo impegno in tema di sicurezza e rigoroso rispetto del nuovo Testo Unico.

Articolo 7 - ABITI DA LAVORO E STRUMENTI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE

Le aziende con periodicità annua forniranno gli abiti da lavoro ai lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova; all'occorrenza, se usurati, verranno sempre sostituiti.

In rispetto alle normative di legge vigenti in tema di sicurezza, al personale dipendente verranno sempre forniti i mezzi di protezione individuale.

Articolo 8 - ORARIO DI LAVORO

La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato.

Le parti a livello regionale o su delega delle stesse a livello territoriale potranno, in vigenza del presente CCRL, definire le modalità di attuazione degli schemi di orario o

distribuzione e articolazione dell'orario settimanale così come previsto dal C.C.N.L. 11 ottobre 2007.

Articolo 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL in tema di trattamento economico di malattia, le imprese garantiranno un intervento a favore dei lavoratori atto a superare la cosiddetta "carezza di malattia". La misura di tale integrazione, fissa o eventualmente percentuale, verrà definita con specifico Accordo tra le parti entro il 30 giugno 2009 e decorrerà dal primo settembre 2009.

Nota congiunta a verbale

L'integrazione contrattualmente definita con il presente CCRL verrà anticipata dalle aziende ed il Fondo di categoria, tramite l'Ente bilaterale, provvederà a riconoscere alle aziende stesse i costi dell'integrazione al trattamento economico di malattia del lavoratore. L'intervento del Fondo regionale di categoria è subordinato alla regolarità nei versamenti al Fondo stesso e ai Fondi Ebiart (Fondo Sostegno al Reddito e Fondo Relazioni Sindacali).

Articolo 10 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti individuano l'urgenza di favorire in tempi brevi un incremento delle iscrizioni ad ARTIFOND in modo che il Fondo stesso sia nelle condizioni di consolidare la propria attività.

Le parti di concerto con le Organizzazioni regionali datoriali, sindacali ed Ebiart svilupperanno un'intensa campagna informativa sul territorio regionale e nelle imprese finalizzata alla promozione alle iscrizioni ad ARTIFOND.

Articolo 11 - SOPPRESSIONE ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.)

L'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) previsto dal Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore, sottoscritto il 26 aprile 2000, viene abolito e non più erogato a decorrere dal 1° settembre 2008.

Dhu

Articolo 12 - PREMIO di PRODUTTIVITA' TERRITORIALE - P.P.T.

Con decorrenza 1° settembre 2008 viene istituito un premio di produttività territoriale regionale di settore, negli importi indicati nella tabella sottostante, che sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente contratto e, per la vigenza del contratto stesso, a quelli assunti successivamente.

Tale premio è onnicomprensivo, viene erogato per 12 mensilità, viene escluso dal calcolo del T.F.R..

Il premio di produttività territoriale ha le caratteristiche di cui all'art.1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, nr.247 e del successivo decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7 maggio 2008 ("Sgravi contributivi contrattazione di secondo livello"). Agli apprendisti verrà corrisposto il Premio di Produttività Territoriale nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva in cui gli stessi sono inquadrati in base al C.C.N.L.

Valdini

P.P.T. - PREMIO DI PRODUTTIVITÀ TERRITORIALE				
	dal	dal	dal	dal
Livelli	09/2008	06/2009	01/2010	11/2010
AS	72,52	85,84	93,24	97,68
A	65,17	77,14	83,79	87,78
B	56,84	67,28	73,08	76,56
C Super	52,92	62,64	68,04	71,28
C	49,00	58,00	63,00	66,00
D	44,59	52,78	57,33	60,06
E	40,67	48,14	52,29	54,78
F	36,26	42,92	46,62	48,84

Gli importi mensili indicati per gli anni 2009 e 2010 sostituiscono progressivamente e non integrano quelli precedentemente in atto.

Il Premio di Produttività Territoriale verrà erogato nei termini indicati nella tabella precedente solo se la verifica relativa all'andamento produttivo del settore Legno-Arredamento-Mobili - relativamente ai periodi di riferimento (ottobre2008/settembre2009 e ottobre2009/settembre2010) - di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:



Dhu

Alber

- numero di imprese non inferiore al 90% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (Fonte EBIART);
- numero lavoratori occupati non inferiore al 90% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBIART);
- numero di ore di sospensione per crisi congiunturale non superiore a 80 di media per ogni lavoratore dipendente nel periodo di riferimento (fonte EBIART).

N.B.: a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di settembre 2008 gli importi di cui agli aumenti retributivi previsti dai due contratti integrativi di lavoro del Friuli Venezia Giulia del settore Legno ed Arredamento Artigiano sottoscritti il 17 maggio 1991 e il 5 giugno 1995 vengono sommati tra di loro ed indicati sotto la unica voce A.I.R. (Accordi Integrativi Regionali) come da seguente tabella:

A.I.R.- ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI	
Livelli	dal 09/2008
AS	67,56
A	64,46
B	60,53
C Super	58,88
C	57,23
D	52,68
E	49,58
F	47,51

Alber

Gli importi di cui sopra conglobano e sostituiscono quelli relativi agli accordi integrativi regionali del 1991 (definito "zonale" per il triangolo della sedia) e del 1995 e vengono erogati con le stesse modalità previste dai medesimi accordi. Le parti concordano che gli importi A.I.R. vengono corrisposti agli apprendisti nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva in cui gli stessi sono inquadrati in base al CCNL.

Alber

Alber

Alber

Alber

Yhu

Articolo 13 - UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto viene corrisposto l'importo forfettario di "una tantum" pari a Euro 180,00 lordi suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2008.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo di "una tantum" di cui sopra sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, congedo parentale non retribuito, part-time, aspettativa non retribuita. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per gli apprendisti l'importo è definito nella misura del 70% (€ 126,00).

L'importo succitato verrà corrisposto in due "tranches":

- € 90,00 (apprendisti € 63,00) con la retribuzione del mese di ottobre 2008;
- € 90,00 (apprendisti € 63,00) con la retribuzione del mese di marzo 2009.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze terminative.

Aden

OB

Articolo 14 - QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE

A tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie verrà effettuata, salvo delega negativa, in occasione dell'erogazione della seconda tranche della una tantum una trattenuta in busta paga a titolo di adesione contrattuale pari a 20,00 Euro.

Le aziende, anche per il tramite delle loro Associazioni, provvederanno all'effettuazione del versamento sul c/c bancario indicato dalle OO.SS. firmatarie.


A


m *B* *EL* *K*


Articolo 15 - DECORRENZA E DURATA


Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro decorre dal primo settembre 2008 e avrà validità sino al 31 dicembre 2010, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste per i singoli Istituti, e rimarrà comunque in vigore fino alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

FENEAL-FILCA-FILLEA









CONFARTIGIANATO-CNA

